



12

CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE
- Provincia di Vicenza -
36075 via Roma, 5 CF e P. IVA 00163690241
E-mail: montecchiomaggiore.vi@cert.ip-veneto.net
<http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/>



Ente con sistema di
gestione per la
qualità certificato

Settore I
Servizio SEGRETERIA
Responsabile del procedimento: BONSANTO DOTI. COSTANZO
Tel:
Fax: 0444 - 694888
Rif. Protocollo in entrata

Reg. Generale Nr. **67**

Montecchio Maggiore, 06/06/2011

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE DELLA PUBBLICITA' "PORTA A PORTA".

IL SINDACO

Premesso come il 16 aprile 2011, in Alte Ceccato, frazione di Montecchio Maggiore abitata da circa 4700 persone extracomunitarie su 7500 residenti, una cinquantina di cittadini originari del Bangladesh, stato dal quale provengono la maggior parte dei cittadini stranieri, davano luogo ad una brutale rissa con botte da mani ed utilizzo di bastoni, alla fine della quale diverse risultavano le persone ferite gravi di cui una ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Vicenza;

Ricordato come analogo scontro veniva registrato anche una settimana prima, nella serata del 10 aprile, mentre la popolazione inerme si rifugiava in Chiesa aperta per la Santa Messa;

Rilevato dagli accertamenti condotti e non ancora ultimati dagli organi inquirenti e dalla Polizia Locale, come la causa di tali scontri poggia essenzialmente sullo scontro tra due fazioni della comunità bangladesese, per il predominio su una popolazione etnica che nel vicentino conta circa 8.000 persone;

Evidenziato che il predominio di un gruppo sull'altro comporta oltre che il "governo" della comunità bangladesese anche la "regia" di qualsivoglia attività lecita ed illecita, dalle quali, all'interno della comunità etnica in parola, tali fazioni traggono il proprio "potere e tornaconto economico";

Sottolineato che una delle ipotesi più fondate circa la recrudescenza dello scontro poggia essenzialmente sul predominio nell'attività della distribuzione della pubblicità "porta a porta", esercitata, in effetti, in modo non spiegabile, da persone prevalentemente di origine Bangladesese;

Preso atto che tali persone sfuggono altresì da qualsivoglia possibilità di controllo svolgendo tale attività il mattino prestissimo o nel primo pomeriggio e nelle ore serali, orari nei quali le vie della città sono poco frequentate dai cittadini;

Dato atto che tale fenomeno ha assunto aspetti delinquenziali di natura fiscale tali da far intervenire la Guardia di Finanza Vicentina che, attraverso accertamenti vari, ha potuto scoprire un giro di affari, in "nero", di circa dieci milioni di fatturato annuo evaso, con aziende e società "invisibili" e centinaia di persone, per lo più minori, di nazionalità pakistana e bangladesese, nella maggior parte dei casi clandestini, sfruttati ed asserviti ad organizzazioni del malaffare nazionale (vedasi analitica cronaca riportata su "il Giornale di Vicenza" il giorno 15 maggio 2010);

Spiegato che, al fine di controllare tale fenomeno, soprattutto per verificare la legittimità dell'utilizzo di persone bangladesi residenti in Montecchio Maggiore, si rende necessario apportare l'obbligo, per le

ditte richiedenti l'esercizio della distribuzione della specifica pubblicità, di comunicare al momento dell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione, i nominativi e gli estremi del permesso di soggiorno delle persone incaricate della distribuzione dei volantini, con la indicazione della tipologia del particolare rapporto di lavoro posto in essere;

Accertato come il Regolamento Comunale per la distribuzione della pubblicità "porta a porta" non prevede norme specifiche sull'obbligo di comunicare i nominativi delle persone che materialmente effettueranno la consegna, né gli orari entro i quali tale attività può essere esercitata, né la specificazione del rapporto di lavoro instaurato;

Considerato:

- che imponendo una tale regolamentazione non solo si verrebbe a limitare l'autonomia di gruppi illegali di potere della comunità bangladesese costretti, in tal modo, ad avvalersi di persone in regola, non ricattabili, meno sfruttabili;
- che prevedendo tale nuovo obbligo si otterrà, indirettamente, anche un maggior controllo della regolarità del soggiorno dei cittadini stranieri oltre che favorire l'inserimento di quanti osservano le leggi italiane;

Ritenuto d'introdurre con la dovuta urgenza, in attesa che il Regolamento Comunale, su riportato, possa essere opportunamente integrato, l'inserimento di tale normativa attraverso una specifica ordinanza contingibile ed urgente, da valere sino al 30 settembre 2011, tempo entro il quale si prevede la fine del procedimento necessario alla modifica del Regolamento da parte del Consiglio Comunale;

Specificato che le disposizioni da imporre nel presente periodo sono in tal modo riassunte:

- a) L'istanza di autorizzazione alla distribuzione dei volantini di cui all'art. 3 del Regolamento Comunale per la distribuzione della pubblicità commerciale "porta a porta", oltre a quanto previsto in tale disposizione, dovrà altresì contenere la indicazione delle generalità di quanti provvederanno materialmente la distribuzione;
- b) Occorrerà comunicare gli estremi del permesso di soggiorno di tali lavoratori, dimostrando altresì l'instaurazione di un regolare rapporto di lavoro.
- c) La distribuzione dei volantini non può essere esercitata prima delle ore 8,00 del mattino e dopo le ore 19,00 della sera, rimanendo altresì vietata anche dalle ore 12,00 alle ore 15,30.
- d) Senza l'ottenimento dell'apposita autorizzazione non può essere esercitata alcuna attività di distribuzione;

Rimarcato altresì che relativamente alle sanzioni da applicare in caso di inosservanza alle disposizioni in parola si farà riferimento ai presenti limiti:

- 1) Per la violazione alle disposizioni di quanto previsto con le lettere a) e b) non verrà comminata alcuna sanzione pecuniaria, non venendo rilasciata alcuna autorizzazione alla distribuzione;
- 2) Per la violazione della disposizione contemplata nella lettera c) si applicherà la sanzione pecuniaria di € 75,00;
- 3) Per la violazione del precetto contenuto nella lettera d), come precisato e deciso dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 133 del 01.06.2011, a sensi del 2° comma dell'art. 16 della Legge 689, del 24.11.1981, si applicherà la sanzione fissa di € 500,00 quale importo fisso del pagamento in misura ridotta;

Ribadita la propria competenza ad adottare provvedimenti contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267 dell'8 agosto 2000 e del Decreto del Ministero dell'Interno del 05.08.2008, tendente, il presente provvedimento ad influire, affievolendole, sulle cause scatenanti le rissa tra le popolazioni extracomunitarie residenti in Alte Ceccato recanti grave pregiudizio all'incolumità pubblica e all'integrità fisica di cittadini;

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Vicenza con nota prot. n.15341 del 24 maggio 2011, che ne ha accusato ricevuta con nota del 27 maggio 2011 acquisita al prot. com.le n. 15962 del 30.05.2011;

ORDINA

Con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento e sino al 30 settembre 2011, che ogni istanza di autorizzazione alla distribuzione dei volantini di cui all'art. 3 del Regolamento Comunale per la distribuzione della pubblicità commerciale "porta a porta", oltre a quanto previsto in tale disposizione, dovrà altresì contenere:

- a) la indicazione delle generalità di quanti provvederanno materialmente alla distribuzione;
- b) gli estremi del permesso di soggiorno, in corso di validità, delle persone incaricate e la dimostrazione dell'instaurazione di un regolare rapporto di lavoro tra richiedente e ditta incaricata della distribuzione.

DISPONE inoltre

- c) Che l'attività di distribuzione dei volantini non può essere esercitata prima delle ore 8,00 del mattino e dopo le ore 19,00 della sera, rimanendo altresì vietata anche dalle ore 12,00 alle ore 15,30.
- d) Che Senza l'ottenimento dell'apposita autorizzazione non può essere esercitata alcuna attività di distribuzione, in deroga da quanto previsto nell'apposito regolamento comunale.

La inosservanza alle disposizioni della presente ordinanza comporterà:

- 1) Per la violazione alle disposizioni di quanto previsto alle precedenti lettere a) e b) non verrà comminata alcuna sanzione pecuniaria, non venendo rilasciata alcuna autorizzazione alla distribuzione;
- 2) Per la violazione della disposizione contemplata nella lettera c) si applicherà la sanzione pecuniaria di € 75,00;
- 3) Per la violazione del precetto contenuto nella lettera d), si applicherà la sanzione fissa di € 500,00 quale importo fisso del pagamento in misura ridotta, come deciso con D.G.M. n. 133 del 01.06.2011.

La presente ordinanza, già preventivamente comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutiva.


Della vigenza del presente provvedimento ne sarà data altresì notizia mediante comunicato stampa agli organi di informazione locale e ne sarà curata la pubblicazione sul sito internet del comune.

L'Ufficio Contratti del Comune di Montecchio è incaricato dell'attuazione e dell'esecuzione del presente provvedimento, mentre spetterà al Corpo di Polizia Municipale il controllo sul suo rispetto da parte degli operatori commerciali;

Copia del presente provvedimento viene trasmessa alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo anche per gli aspetti di specifica competenza.

L'ordinanza viene inoltre trasmessa in copia al Comandante del Corpo di Polizia Locale.

Contro il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

 **Sindaco**
Milena Cecchetto